

Imprese non artigiane settore ALIMENTAZIONE	Divisore orario	173
CCNL del 06.06.2024	Coefficiente giornaliero	26
CCRL del 26.01.2026	Mensilità	13
	Orario di lavoro	40

Tabella in vigore dal 1° gennaio 2026			
Cod. CO Veneto: 0220	Cod. CNEL: E015	Cod. EBAV: AK	

Tabella applicabile dalle **imprese non artigiane** del **settore alimentazione**, che occupano fino a 15 dipendenti, esercenti le attività elencate nell'art. 1 CCNL

Livello	Qualifiche	Minimi retributivi	Conting.	E.D.R.	E.R.R. Interconf.	Indennità di funzione	Totale mensile
Q	Quadro	2921,94	545,72	10,33	0,44	100,00	3578,43
1	Impiegato di concetto con funzioni direttive	2921,94	545,72	10,33	0,44		3478,43
2	Impiegato di concetto (controllo e coordinamento)	2540,80	538,70	10,33	0,44		3090,27
3	Impiegato di concetto Intermedio funzioni di concetto	2096,18	530,51	10,33	0,44		2637,46
4	Impiegato d'ordine con potere di iniziativa Intermedio funzioni di concetto Ope. altamente specializzato con facoltà di iniziativa	1842,10	525,83	10,33	0,44		2378,70
5	Impiegato d'ordine senza potere di iniziativa Operaio altamente specializzato	1651,53	522,32	10,33	0,44		2184,62
6	Impiegato esecutivo (con esperienza) Operaio qualificato	1524,48	519,99	10,33	0,44		2055,24
7	Impiegato esecutivo (semplice) Operaio qualificato Operaio comune addetto ciclo produttivo (da 8° liv)	1397,47	517,65	10,33	0,44		1925,89
8	Ope. comune add. ciclo produttivo (6 m poi al 7°) Ope. comune non addetto ciclo produttivo Operaio comune addetto carico e scarico	1270,45	515,31	10,33	0,44		1796,53

Trattamento economico	nota 1
------------------------------	---------------

Minimi retributivi: costituiti dai minimi previsti dal CCNL 06.12.2021 e dagli incrementi definiti dall'Accordo di rinnovo 06.06.2024, comprensivi degli importi previsti a titolo di Anticipo sui Futuri Aumenti Contrattuali di cui all'Accordo del 15.3.2024 che si intendono sostituiti dalle tabelle retributive previste dall'Accordo di rinnovo 06.06.2024.

Trattamento economico	nota 2
------------------------------	---------------

E.D.R. (Elemento Distinto della Retribuzione): erogato per 13 mensilità.

Trattamento economico	nota 3
------------------------------	---------------

E.R.R. (Elemento Retributivo Regionale) **interconfederale:** in vigore nei valori previsti dall'Accordo Interconfederale Regionale 23.08.1989. Voce retributiva da corrispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi i lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante, apprendistato di 1° o 3° livello (c.d. duale). Per i lavoratori non apprendisti con paga mensile l'importo è pari a 0,44 euro/mese, mentre per quelli con paga oraria è di 0,00254 euro/ora. Per gli apprendisti l'importo viene riconosciuto in misura fissa al 100% (0,44 euro/mese se paga mensilizzata o 0,00254 euro/ora se paga oraria), vale a dire non rapportata all'aliquota percentuale progressiva applicata alla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale.

Trattamento economico	nota 4
------------------------------	---------------

Elemento economico di garanzia (E.G.R.): le imprese aderenti EBAV ed in regola con i versamenti delle quote contributive non sono tenute a corrispondere ai lavoratori l'E.G.R. di cui all'art. 31 Parte. II del CCNL (art. 28 CCRL 25.7.2022).

Previdenza complementare	nota 5
---------------------------------	---------------

Contributo contrattuale veneto per impiegati, operai, quadri e apprendisti professionalizzanti (no duali) iscritti ad un Fondo Pensione negoziale dell'artigianato (Solidarietà Veneto o Fonte) con conferimento TFR. Criteri di versamento e aliquota sono definiti dall'art. 21 CCRL 26.01.2026. Il versamento del contributo contrattuale è sempre dovuto dal datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che il lavoratore decida di attivare la contribuzione a proprio carico prevista dal CCNL. Il contributo contrattuale veneto assorbe il contributo a carico ditta (1%) previsto dal CCNL Area Alimentazione – panificazione

contributo datoriale da CCRL	1,8% calcolato su retribuzione utile per calcolo TFR
contributo lavoratore da CCNL	1% calcolato sulla retribuzione tabellare

Trattamento economico**nota 6**

Premio di Risultato Veneto (P.R.V.): istituito dal CCRL 26.01.2026 per le annualità 2026, 2027 e 2028 e regolato da specifico accordo integrativo al CCRL. Il P.R.V., determinato sulla base della verifica degli indicatori individuati dall'accordo regionale da parte dell'impresa, va erogato annualmente in unica soluzione con la retribuzione di competenza del mese di ottobre degli anni 2027, 2028 e 2029. Ai fini dell'erogazione, non erogazione o erogazione ridotta del P.R.V., l'Accordo Regionale disciplina una specifica procedura per il tramite della Commissione Provinciale Premi Risultato e Welfare, la quale in base alla documentazione presentata dall'impresa, opererà una valutazione ai fini del riconoscimento in misura piena, ridotta o della non erogazione del Premio. Per espressa previsione contrattuale, il P.R.V. non potrà essere assorbito da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o individuato ad personam tra datore di lavoro ed il/la lavoratore/trice (trattamenti economici di natura retributiva o di welfare, superminimi compresi) ed è da intendersi, quindi, aggiuntivo al trattamento economico complessivo riconosciuto ai lavoratori. Viene inoltre prevista un'opzione welfare secondo la quale il lavoratore potrà optare per la destinazione dell'importo totale o ridotto del P.R.V. se dovuto, in un'unica soluzione, a prestazioni di welfare, ivi compresa la destinazione al fondo di previdenza complementare a cui è iscritto il lavoratore con conferimento del TFR, laddove siano messe a disposizione da parte del datore di lavoro che compilerà uno specifico allegato prima dell'erogazione del P.R.V.

Per approfondire: <https://www.informaimpresa.it/item/area-alimentazione-panificazione-contratto-collettivo-regionale>

Bilateralità**nota 7**

Quote di contribuzione EBAV e Sani.In.Veneto: si vedano i rispettivi siti internet

Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.): imprese non aderenti alla Bilateralità (A.I. Reg. 04.12.2020 e A.I. Naz. 17.12.2021):

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 30 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili (13 mensilità) a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a 55 euro lordi mensili (€ 30 + € 25 per 13 mensilità).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli: 7°, 6°, 5°, 4°, 3° e 2°.

La **durata massima** del periodo di apprendistato, espressa in mesi di calendario, è la seguente:

Livelli	Durata massima	I periodo	II periodo	III periodo
7°	24 mesi	6	18	/
6°	36 mesi	6	14	16
5°	36 mesi	10	12	14
4°	36 mesi	15	15	6
3°	36 mesi	15	15	6
2°	36 mesi	10	10	16

E' consentita una riduzione di 6 mesi del periodo di apprendistato per i lavoratori che, nei 12 mesi precedenti all'assunzione, abbiano svolto, presso la stessa azienda, un periodo di stage o tirocinio di pari durata (6 mesi) e per le medesime mansioni.

TRATTAMENTO ECONOMICO

primo periodo di apprendistato: due livelli inferiori rispetto a quello di destinazione finale

secondo periodo di apprendistato: un livello inferiori rispetto a quello di destinazione finale

terzo periodo di apprendistato: inquadramento del livello di destinazione finale

Ai fini degli aumenti periodici di anzianità, l'anzianità maturata durante il periodo di apprendistato viene considerata per un periodo pari ad 1/3 dell'intera durata del periodo di apprendistato.

Aumenti periodici di anzianità

L'art. 15, parte II, del CCNL prevede che per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l'anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo equivalente ad un terzo dell'intera durata del periodo di apprendistato.

Apprendistato professionalizzante con soggetti di età superiore a 29 anni e beneficiari di trattamenti di disoccupazione ai sensi dell'art. 47, c. 4, d.lgs. 81/2015

A tale categoria di apprendisti è riconosciuto per l'intero periodo di durata del rapporto di apprendistato un trattamento economico pari alla percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL per il livello di inquadramento finale (100%). Per la parte normativa, ivi compresa la disciplina dei profili formativi si applica la normativa dell'apprendistato professionalizzante prevista dal CCNL. Trovano inoltre applicazione le norme della contrattazione regionale in materia di rimborso della formazione interna assistita. (**art. 14 del CCRL 26.01.2026**)